

# CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER AGENTE DI ZONA

Procacciamento d'Affari e Promozione Servizi di Assistenza

Con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto e ragione di legge, tra le parti sottoscritte:

Il Sig. **Marco Costa**, nato ad Alba (CN) il 29/04/1981, residente e domiciliato ai fini del presente atto in Corso Divisione Acqui 177, Acqui Terme (AL), Codice Fiscale **CSTMRC81D29A124Q**, Partita IVA **03743140047**, d'ora in avanti denominato semplicemente "**Affiliante**" o "**Committente**",

e

Il sottoscritto / La Società: \_\_\_\_\_,  
Con sede legale / residenza in: \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ P. IVA: \_\_\_\_\_,  
In persona del legale rappresentante pro tempore (se società): \_\_\_\_\_,  
d'ora in avanti denominato/a semplicemente "**Agente di Zona**" o "**Collaboratore**".

**PREMESSO CHE:** L'Affiliante è l'ideatore, legittimo proprietario e titolare esclusivo del modello operativo, dei processi gestionali, del know-how e dei relativi strumenti di comunicazione volti all'erogazione di servizi di assistenza sociale, ospedaliera e domiciliare per anziani e disabili. L'Agente di Zona ha espresso l'intenzione di collaborare in regime di totale autonomia per promuovere tali servizi e procacciare contratti assistenziali sul proprio territorio di riferimento.

Si conviene, si stipula e si stabilisce quanto segue:

## Articolo 1 - Oggetto della Collaborazione e Autonomia Professionale

Il presente contratto disciplina i termini per l'attività di promozione e procacciamento di contratti di assistenza da parte dell'Agente di Zona, mediante l'utilizzo dei materiali informativi dell'Affiliante. L'Agente di Zona agisce in qualità di libero professionista autonomo a proprio esclusivo rischio economico. Resta tassativamente escluso qualsiasi vincolo di subordinazione, di orario o di inserimento stabile nell'organizzazione dell'Affiliante. L'Agente di Zona è libero di organizzare la propria attività nel modo che ritiene più opportuno.

## Articolo 2 - Limiti di Garanzia e Assenza di Responsabilità sui Guadagni

L'Affiliante non garantisce in alcun modo un fatturato minimo, un volume di contratti o un guadagno mensile fisso all'Agente di Zona. L'Agente di Zona dichiara e accetta che il proprio rendimento economico dipende interamente dalle sue capacità relazionali, dall'impegno profuso nell'attività di procacciamento e dalle richieste del mercato locale. Di conseguenza, l'Agente di Zona rinuncia a sollevare qualsiasi contestazione, richiesta di risarcimento o pretesa economica nei confronti dell'Affiliante in caso di assenza di contratti, mancato guadagno o scarsi risultati commerciali.

## Articolo 3 - Condizioni Economiche e Provvigioni (Fisso 50€ a Contratto)

I rapporti economici tra le parti sono regolati esclusivamente su base provvigionale a risultato, come segue:

- Provvigione Fissa (50€):** Per ogni singolo contratto di assistenza procacciato dall'Agente di Zona, regolarmente sottoscritto dal cliente e andato a buon fine (ovvero con primo pagamento andato a buon fine), all'Agente di Zona verrà riconosciuto un compenso fisso e una tantum pari a € 50,00 (cinquanta/00 euro).

2. **Modalità di Pagamento:** Le provvigioni maturate saranno liquidate mensilmente dietro presentazione di regolare fattura o documento fiscale idoneo da parte dell'Agente di Zona, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

#### **Articolo 4 - Spese Operative Interamente a Carico dell'Agente di Zona**

Trattandosi di collaborazione autonoma, ogni onere e costo necessario allo svolgimento dell'attività è a carico esclusivo dell'Agente di Zona. L'Affiliante non corrisponderà alcun rimborso spese per: costi di viaggio, carburante o trasferte; spese telefoniche, di connettività internet o dispositivi tecnologici; oneri fiscali, contributivi, previdenziali o assicurativi legati alla Partita IVA del collaboratore.

#### **Articolo 5 - Consegna dei Materiali Promozionali in Formato PDF**

In virtù del presente accordo, l'Affiliante trasmette all'Agente di Zona i file digitali in formato PDF ad alta definizione, pronti per la stampa, relativi a biglietti da visita istituzionali (personalizzabili con i dati e i recapiti del collaboratore), volantini e flyer promozionali mirati all'acquisizione di famiglie e clienti sul territorio, e brochure e schede di presentazione dei servizi assistenziali per i partner locali. L'Agente di Zona si impegna a gestire in autonomia e a proprie spese la stampa dei suddetti materiali e non può alterarne la grafica o i contenuti senza autorizzazione scritta dell'Affiliante.

#### **Articolo 6 - Tutela del Marchio, Inadempimento e Clausola Penale**

L'Agente di Zona si impegna a proteggere la reputazione e il decoro del marchio dell'Affiliante durante l'attività di contatto con il pubblico. Qualsiasi comportamento scorretto, gestione negligente delle trattative o dichiarazione lesiva che arrechi discredito al nome dell'Affiliante comporterà l'applicazione a carico dell'Agente di Zona di una **penale risarcitoria fissa pari a € 10.000,00 (diecimila/00 euro)**, fermo restando il diritto dell'Affiliante al risarcimento del maggior danno. Comportamenti gravemente lesivi legitimeranno l'Affiliante a risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c., con immediata inibitoria all'uso del materiale.

#### **Articolo 7 - Divieto di Concorrenza e Storno**

È fatto assoluto divieto all'Agente di Zona, per tutta la durata del contratto e per i 2 (due) anni successivi al suo scioglimento, di sfruttare il know-how o i materiali ricevuti per creare attività concorrenti o per deviare la clientela o altri collaboratori a favore di strutture concorrenti. La violazione di tale patto comporterà una **penale fissa pari a € 15.000,00 (quindicimila/00 euro)**.

#### **Articolo 8 - Protezione dei Dati Personali (GDPR)**

Le Parties operano in piena conformità al Regolamento Europeo GDPR UE 2016/679. L'Agente di Zona si impegna a trattare i dati personali delle famiglie e dei potenziali clienti raccolti durante l'attività nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, utilizzandoli esclusivamente per la trasmissione dei contratti all'Affiliante e distruggendo eventuali copie locali non più necessarie, al fine di prevenire accessi non autorizzati o violazioni della privacy.

#### **Articolo 9 - Legge Regolatrice e Foro Competente Inderogabile**

Il presente contratto è sottoposto alle leggi dello Stato Italiano. Per ogni controversia legale relativa all'applicazione, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, le parti stabiliscono la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del **Tribunale di Alessandria**.

Il presente accordo viene redatto in duplice copia originale, lette e sottoscritte dalle parti.

Sottoscritto a: \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

**L’AFFILIANTE**

Marco Costa

**L’AFFILIATO / AGENTE DI ZONA**

Firma del Collaboratore Professionista

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma per Accettazione

**APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.**

L’Agente di Zona dichiara di aver letto attentamente ogni articolo del presente accordo e di approvare specificamente ed espressamente le seguenti clausole vessatorie: **Art. 1** (Autonomia e totale esclusione di responsabilità in capo all’Affiliante); **Art. 2** (Limiti di garanzia e totale assenza di responsabilità dell’Affiliante sui guadagni); **Art. 3** (Modalità di pagamento a provvigione fissa a risultato); **Art. 4** (Spese operative interamente a carico del collaboratore); **Art. 6** (Clausola penale risarcitoria di € 10.000 per condotte lesive e clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.); **Art. 7** (Patto di non concorrenza post-contrattuale di due anni e relativa penale di € 15.000); **Art. 9** (Foro competente in via esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Alessandria).

\_\_\_\_\_  
**Firma dell’Agente di Zona per espressa approvazione**